



UNIONI CIVILI e CONVIVENZE DI FATTO

Daniela Culotta

Magistrato presso VII Sezione Civile del Tribunale di Torino

Torino, 5.3.2026

Legge Cirinnà (L. 76/2016)

Unioni Civili
(art. 1 commi 1 – 35)

Convivenze di fatto
(art. 1 commi 36 – 69)

Ante Legge Cirinnà

Corte Cost.
138/2010



Cass. Civ.
4184/2012



Corte EDU 21
luglio 2015 Oliari
e altri vs Italia

Corte Cost. 138/2010

Eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 93,96,98,107,108,143,143bis,156bis nella parte in cui non consentono agli individui di contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso (Trib. Venezia e CdA Trento)



«Sono inammissibili e infondate, in riferimento agli art. 2, 3, 29 e 117, comma 1, cost., le q.l.c. degli art. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso»



*«[...] per **formazione sociale** deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valutazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare **anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone –nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri**»*

Cass. Civ. 4184/2012: dall'atto «inesistente» all'atto «improduttivo di effetti»

Domanda:

il matrimonio contratto all'estero tra due cittadini italiani dello stesso sesso è trascrivibile nei registri dello Stato Civile italiano?

Cass. Civ. 4184/12: «Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all'estero, **non è inesistente per l'ordinamento italiano**, ma soltanto **inidoneo a produrre effetti giuridici**

Le persone dello stesso sesso conviventi in stabile relazione di fatto, «quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni [...] possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di «specifiche situazioni», il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge vigenti [...]»

Corte EDU 21 luglio 2015 Oliari e altri vs Italia

«...la Corte ritiene che, in assenza di matrimonio, **le coppie omosessuali** quali i ricorrenti abbiano **particolare interesse a ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione civile o di unione registrata**, dato che questo sarebbe **il modo più appropriato per poter far riconoscere giuridicamente la loro relazione e garantire loro la relativa tutela** – sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia che ha una relazione stabile – senza ostacoli superflui»

[...] la Corte ha già ritenuto che gli Stati godano di un certo margine di discrezionalità per quanto riguarda l'esatto status conferito da mezzi di riconoscimento alternativi e i diritti e gli obblighi conferiti da tale unione o da un'unione registrata [...]. In realtà **il caso di specie concerne unicamente l'esigenza generale di riconoscimento giuridico e la tutela fondamentale dei ricorrenti in quanto coppie omosessuali**».

CONDANNA l'Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare delle coppie omosessuali (art. 8 e 12 CEDU).

L. 76/2016 e D.Lgs. attuativi

- ❑ **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 5** Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (GU Serie Generale n.22 del 27-01-2017)
- ❑ **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 6** Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (GU Serie Generale n.22 del 27-01-2017)
- ❑ **DECRETO LEGISLATIVO 19 gennaio 2017, n. 7** Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (GU Serie Generale n.22 del 27-01-2017)

«Unione Civile»

Istituzione dell'«unione civile»

Art. 1 co. 2 L. 76/16:

«Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni»

Art. 1 co. 3 L. 76/16:

«L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile»

«Unione Civile»

Quali differenze rispetto al matrimonio?

- ❑ solo fra maggiorenni (vs art. 84 cc; ammesso il matrimonio del minore che ha compiuto 16 anni previa autorizzazione)
- ❑ no pubblicazioni
- ❑ no separazione

«Unione Civile»

Costituzione dell'unione civile

- ❑ **mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile** (commi 2-3)
- ❑ **mediante rettificazione di sesso** (comma 27: *«alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»*)

(Corte Cost. 170/14 ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'art. 31 co. 6 d.lgs. 150/11 nella parte in cui non consente, ove i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di convivenza registrata che tuteli i diritti e gli obblighi della coppia con le modalità da statuirsi da parte del legislatore)

«Unione Civile»

Invalidità dell'unione civile

- ❑ **Nullità (commi 5-6): cause impeditive** (precedente vincolo matrimoniale o unione civile, interdizione, rapporti di parentela etc.: richiamo alla normativa sul matrimonio)
- ❑ **Annulabilità (comma 7): vizi del consenso**

«Unione Civile»

Rapporti personali e patrimoniali

- ❑ **cognome (comma 10):** «[...] le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso [...]»
- ❑ **stessi diritti e stessi doveri (comma 11):**
 - ▶ **obbligo di assistenza morale e materiale**
 - ▶ **obbligo di coabitazione**
 - ▶ **obbligo di contribuire ai bisogni comuni**
 - ▶ **no obbligo di fedeltà**
- ❑ **regime patrimoniale: comunione dei beni** in assenza di una diversa convenzione patrimoniale

«Unione Civile»

Scioglimento dell'unione civile

❑ cause automatiche (commi 22-26):

- morte e dichiarazione di morte presunta
- sentenza di rettificazione di sesso di persona civilmente unita (**Corte Cost. 66/2024** ha dichiarato l'illegittimità cost. dell'art. 1 co. 26 laddove stabilisce lo scioglimento dell'unione civile senza prevedere, laddove le parti personalmente e congiuntamente rappresentino al giudice fino all'udienza di p.c. l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice sospenda gli effetti dello scioglimento dell'unione fino alla celebrazione del matrimonio e cmq non oltre 180 gg dal passaggio in giudicato della sentenza di rettifica)

❑ cause volontarie (commi 23-25):

- casi previsti dall'art. 3 L. div.
- dichiarazione, anche disgiunta, avanti all'ufficiale di stato civile. La domanda va proposta, decorsi 3 mesi dalla data della manifestazione di volontà (condizione di procedibilità?). Ulteriore formalità: invio della raccomandata A/R da parte di chi manifesta la volontà di scioglimento dell'unione civile all'altro (art. 63 co. 1 lett. g-quater dpr 396/00).

«Unione Civile»

Effetti patrimoniali della crisi dell'unione civile

Trib Milano 3.6.2020: «...la manifestazione di volontà resa di fronte all'ufficiale di stato civile, diversamente dalla separazione, non determina l'acquisizione di un nuovo status con conseguenti diritti ed obblighi, il che dovrebbe portare ad escludere il diritto al mantenimento ex art. 156 c.c. all'unito economicamente debole. Ne consegue che questi, in caso di inerzia del compagno che, dopo la manifestazione di volontà di scioglimento dinanzi all'Ufficiale di stato civile, non agisca giudizialmente, potrà trovarsi costretto, anche se non sia d'accordo con lo scioglimento del vincolo, a rivolgersi all'autorità giudiziaria così da poter richiedere l'assegno divorzile di cui all'art. 5 co. 6 della legge n. 898/70, espressamente applicabile allo scioglimento dell'unione. **A meno di non doversi ritenere che il dovere di assistenza morale e materiale reciproca di cui all'art. 1, co. 11 legge n. 76/2016, mutuato dall'art. 143 c.c. per il matrimonio, sopravviva alla manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione ed il relativo diritto sia azionabile in giudizio da parte dell'unito economicamente debole»**

«Unione Civile»

Effetti patrimoniali della crisi dell'unione civile

- ❑ **dir. all'assegno divorzile** (comma 25: richiamo espresso dell'art. 5 L. Div.)
- ❑ **Cass. Civ. 25495/2025:** «*Nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte*»

«Unione Civile»

Rapporti di filiazione

- ❑ **Adozione del figlio dell'altro membro della coppia omosessuale: «stepchild adoption» (Cass. Civ. 12962/2016)**
- ❑ **Trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell'atto di nascita formato all'estero:**
 - mediante surrogazione di maternità vietata ex art. 12 co. 6 L. 40/04 (Cass. Civ. Sez. Unite 12193/2019; Corte Cost. 33/2021; Cass. Civ. Sez. Unite 38162/2022)
 - mediante PMA (Cass. Civ. 19599/16)
- ❑ **Rettifica dell'atto di stato civile attraverso l'indicazione della madre «intenzionale» del figlio nato da cittadini italiani che abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA all'estero (Corte Cost. 68/2025)**

«Convivenze di fatto»

**Cos'è la
«convivenza
di fatto» e
come si
costituisce?**

Art. 1 co. 36 L. 76/16:

«[...] si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile»

Art. 1 co. 37 L. 76/16:

«[...] per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»

- necessità di coabitazione
- registrazione anagrafica (≠ convivenza non registrata)

«Convivenze di fatto»

Registrazione del «patto di convivenza»

- ❖ **Problema:** non è possibile l'iscrizione anagrafica del *partner* extracomunitario privo del permesso di soggiorno
- ▶ la dichiarazione anagrafica: valore **meramente probatorio**, non costitutiva della convivenza di fatto
- ▶ la normativa d.lgs. 30/07 richiede per l'iscrizione anagrafica il possesso di «*documentazione ufficiale*» attestante la relazione stabile con il cittadino dell'UE
- ▶ «*documentazione ufficiale*»: contratto di convivenza (elemento presuntivo)
- ▶ la registrazione del patto di convivenza: natura vincolata da parte della PA

«Convivenze di fatto»

Quali i diritti e gli obblighi nascenti dalla convivenza?

Regime personale:

- stessi diritti spettanti al coniuge dall'ord. penitenziario (comma 38)
- in caso di malattia/ricovero: dir reciproco di visita, assistenza e accesso alle info sanitarie (comma 39)
- in caso di morte del proprietario della casa di residenza, il convivente superstite ha dir di continuare ad abitarvi per un certo periodo di tempo (comma 42)
- in caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione (comma 44)
- il convivente di fatto può essere nominato AdS o tutore (comma 48)
- in caso di decesso del convivente di fatto da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri che valgono per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49)
- no diritti successori

«Convivenze di fatto»

**Quali i diritti
e gli obblighi
nascenti dalla
convivenza?**

Regime patrimoniale: contratto di convivenza

- forma scritta a pena di nullità (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato che ne attestano la conformità a norme imperative e ordine pubblico)
- iscrizione all'anagrafe, per l'opponibilità ai terzi

«Convivenze di fatto»

Cessazione della «convivenza di fatto»

- per volontà di una delle parti, senza formalità (dir. agli alimenti)
- per morte



Grazie per l'attenzione